

TRIBUNALE DI TERAMO  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Procedimento n. 723/2018 R.G. V.G.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Letto il piano di liquidazione del patrimonio trasmesso all'O.C.C. e proposto ai creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento da [REDACTED], C.F. [REDACTED];

letta la relazione particolareggiata presentata dal dott. ROBERTO ZITTI, quale professionista delegato che costituisce il gestore della crisi, ex art. 14 ter comma 3 L. 3/2012;

preso atto che il ricorrente versa, ex art. 6, comma 2 lett. a), Legge 27 gennaio 2012 n. 3, in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

considerato che il predetto non risulta essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle del Capo I della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;

ritenuto che costui non risulta avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 né risulta avere compiuto atti dismissivi del patrimonio;

considerato che sebbene non richiesto dalla normativa in tema di liquidazione, per mero tutorismo e completezza si osserva che sussistono il requisito di meritevolezza nonché i presupposti soggettivi ed oggettivi ex art. 6 c.1 L. 3/2012, dal momento che le cause dell'indebitamento devono essere ricondotte alle seguenti motivazioni, così come riportate nella relazione particolareggiata e risultanti anche dall'audizione del ricorrente:

Il debitore riferisce che la causa della sua insolvenza è da cercarsi negli anni in cui egli gestiva un'attività commerciale denominata [REDACTED], attività consistente nella vendita di supporti musicali avente sede in [REDACTED]. L'attività in questione nasce il 1 febbraio 1991 e viene cancellata dal registro delle imprese in data 14/12/2007. Per la verifica delle cause che hanno portato al sovraindebitamento si è partiti dalla rilevazione dei redditi d'impresa dichiarati dal 1999 al 2007 (gli anni precedenti non sono disponibili nel cassetto fiscale), la tabella sintetizza i risultati:

Periodo d'imposta	Reddito
1998	-
1999	8.970,00
2000	3.730,00
2001	Non dichiarato
2002	18.147,00
2003	13.975,00
2004	15.966,00
2005	- 28.994,00
2006	13.244,00
2007	Non dichiarato



Effettivamente gli anni almeno dal 1998 al 2001 denotano un livello reddituale piuttosto basso, come rilevato dagli articoli delle riviste specializzate, tra la fine degli anni novanta e gli inizi del 2000, il mercato discografico italiano è caratterizzato da due fenomeni paralleli che incidono in modo rilevante sulle attività commerciali specializzate nella vendita di beni quali cd, musicassette ed affini. Da un lato lo sviluppo della grande distribuzione e delle politiche di prezzo "aggressive" che erodono i margini dei piccoli commercianti, dall'altro l'inizio del fenomeno della masterizzazione selvaggia con la riduzione degli acquisti di prodotti originali ed il contestuale incremento esponenziale delle vendite di cd "vergini". In un tale contesto di mercato, forse, con il senno di poi, sarebbe stato più opportuno valutare con maggiore attenzione le scelte imprenditoriali. Anche se i dati reddituali ci dicono che, aver insistito nell'impresa anche attraverso nuovi investimenti ed il cambio di localizzazione, sembra aver dato dei risultati positivi. Gli anni precedenti, però, avevano già creato degli squilibri finanziari, tant'è che egli non era sempre in grado di far fronte in modo puntuale al pagamento delle imposte (come si evince dalle comunicazioni d'irregolarità inviate dall'Agenzia delle Entrate). Negli anni successivi, in particolare dal 2002 al 2004 si evidenzia un andamento positivo dei redditi d'impresa. Essi però non possono essere sufficienti a garantire la propria sopravvivenza ed il pagamento dell'esposizione debitoria nel frattempo generata nei confronti del Fisco e del sistema bancario. Altro importante evento caratterizzante la situazione del Camaione si verifica nel 2016, quando l'Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento a seguito della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2001. Gli effetti della ricostruzione induttiva dei redditi determinano si chiudono con un avviso di accertamento con un debito erariale superiore 60 mila euro tra imposte e sanzioni. Il punto necessita di una specifica riflessione. Se l'omissione di un adempimento quale la presentazione della dichiarazione dei redditi è comunque un fatto la cui responsabilità ricade necessariamente sul contribuente, è altrettanto vero, che, spesso il rapporto fiduciario tra lo stesso ed il professionista rende gli imprenditori, specie se piccoli, "deresponsabilizzati". La buona fede del ██████ sembra si possa evincere anche dal versamento che lo stesso provvede a fare delle sole sanzioni nel mese di novembre 2006 per un importo di 11.214,02 euro, con l'intento poi di ricorrere in Commissione tributaria. Facendo un passo indietro e scorrendo le iscrizioni dei ruoli presso gli Agenti della riscossione si evince che già dal 1997 il ██████ aveva difficoltà ad adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni tributarie e previdenziali, da tale annualità, infatti, inizia ad accumularsi il debito nei confronti dell'Erario e dell'Inps. Come già accennato, a cavallo dell'anno 2000 o nei primi anni 2000, il ██████ si è trovato nella situazione di decidere se chiudere la propria impresa oppure reinvestire in un'attività nella quale aveva sempre creduto. L'aver optato per la seconda strada, a posteriori non è stata sicuramente la scelta giusta, ma una scelta imprenditoriale sbagliata. L'impressione che emerge dall'analisi documentale è che, da tale periodo, il ██████ abbia dovuto rincorrere le situazioni. Benché i dati reddituali davano qualche



segnale di miglioramento, i risultati non avrebbero potuto sostenere la spesa corrente e gli arretrati, pertanto dal 2004 inizia ad indebitarsi presso finanziarie quali la Compass Spa. Nel 2005 effettua nuovi investimenti nell'impresa cercando nuove aree di business, in particolare nella vendita di biglietti per eventi, acquistando a debito le attrezzature necessarie per oltre 6 mila euro. Sempre nel 2005, contrae ulteriori finanziamenti tra cui un mutuo con la Unicredit Spa per 30 mila euro, banca dalla quale aveva già ottenuto un fido per uno scoperto di c/c. Tra il 2004 ed il 2007 contrae finanziamenti per oltre 70 mila euro che, per quanto possibile vengono rimborsati, infatti gli atti giudiziari di recupero dei crediti da parte dei finanziatori presentano saldi inferiori ai debiti iniziali. In quel momento si rende conto che l'attività non può essere proseguita e viene cessata alla fine del 2017. Nella tabella A) vengono esposti gli importi relativi ai debiti di finanziamento per importo ed anno di erogazione. Inoltre dalla verifica dei ruoli sono emerse sanzioni per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista, derivanti presumibilmente da debiti aziendali. L'esito della richiesta di informazioni alla CRIF ed al Consorzio tutela del Credito non ha fatto emergere segnalazioni.

Tabella A)

Ente finanziatore	Importo	Anno di erogazione
Compass Spa finanziamento	10.270,00	2004
Compass Spa finanziamento	9.066,00	2006
Compass Spa finanziamento	14.705,60	2007
Cofidis carta revolving	7.000,00	2005
Carifin SPA finanziamento	5.702,00	2005
Unicredit Spa Mutuo chirografario	30.000,00	2005
Agos Spa Carta di credito	2.500,00	2006

Negli ultimi tre anni l'istante non ha presentato la dichiarazione dei redditi in quanto in possesso di soli redditi di lavoro dipendente presso un unico datore di lavoro ed una quota di possesso di 2/12 della sua abitazione principale. I redditi scaturiti dalle certificazioni uniche del datore di lavoro sono i seguenti:

- 2015 Reddito lordo € 24.995,86
- 2016 Reddito lordo € 24.254,75
- 2017 Reddito lordo € 25.268,44

**ATTIVO PATRIMONIALE**  
**IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI TERAMO**



Foglio	Particella	Sub	Z.C.	Categoria	Classe	Consistenza	Sup.cat.	Readita	Indirizzo	Dritto	Quota di possesso
147	105	7	1	A/3	2	4,5	117mq	€ 278,89	Via Getulio n.2	Proprietà Dritto di abitazione	2/12 8/12

Immobile acquisito per successione testamentaria del 17/10/2015, atto pubblico notar. Giannella pubblicato l'11/10/2016. L'immobile situato in [REDACTED] via [REDACTED], a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito la Provincia di Teramo, è stato oggetto di successive ordinanze di sgombero da parte del Sindaco di Teramo datate 23/11/2016, 21/2/2017 e 27/03/2017. Attualmente sempre a causa dei citati eventi l'immobile è privo di agibilità. Informazioni ulteriori sono riportate nella perizia redatta dal dall'Ing. Pierluigi De Donato in data 01/02/2019, allegata. Inoltre i contributi legati alla ricostruzione post-sisma sono vincolati al possessore dell'immobile e sono revocabili in caso di cessione anteriore alla fine degli interventi di recupero, la cui tempistica non è attualmente preventivabile. Per tali ragioni, come specificato nella stessa perizia, l'immobile risulta privo di valore commerciale. L'immobile è oggetto delle pregiudizievoli che si riportano

Creditore	Privilegio	Valore d'iscrizione
Soget Spa	Ipoteca legale r.p.680/2006	78.632,06
Soget Spa	Ipoteca legale r.p.1819/2008	4.708,40
Equitalia Pragma Spa	Ipoteca legale r.p.2017/2008	65.062,96
Equitalia Pragma Spa	Ipoteca legale r.p. 3100/2009	91.956,86
Equitalia Pragma Spa	Ipoteca legale r.p.1093/2010	136.194,72

### 2.1.3 altri crediti

Stipendi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente presso la [REDACTED] SPA del valore lordo di circa 1700,00 oggetto di due pignoramenti del valore di circa 140,00 euro mensili ciascuno.

### INDEBITAMENTO

Creditore	Tipologia di debito	Importo in euro	Classe di credito
Organismo Composizione della Crisi	Compenso professionale	4.000,00	Prededucibile
Avv. Berardo Di Ferdinando- legale	Compenso professionale	3.432,29	Prededucibile
Dott. Gianni D'Alessandro- consulente	Compenso professionale	3.432,29	Prededucibile



Soget Spa	Tributi, sanzioni e contravvenzioni codice della strada	6.229,19	Ipotecario/privilegiato
Soget Spa	Tributi, sanzioni e contravvenzioni codice della strada	2.664,03	Chirografario
Agenzia entrate Riscossione Spa	Imposte, sanzioni ed interessi	263.196,96 Nota 1)	Ipotecario/privilegiato
Agenzia entrate Riscossione Spa	Imposte, sanzioni ed interessi	10.169,92	Chirografario
Città di Teramo	Tributi locali (IMU)	276,00 Nota 2)	Privilegiato
AT NPL'S SPA	Finanziamento Compass Spa	23.808,19	Chirografario
Carden Srl	Utenze Sorgenia Spa	421,99	Chirografario
Carifin Italia Spa	Finanziamento	4.927,03	Chirografario
Capital Tre Spa	Finanziamento AGOS SPA	3.107,16	Chirografario
Cofidis Spa	Finanziamento	10.616,70	Chirografario
Upcommerce Spa (già Booking Show Spa)	Fornitura di beni	1.702,50	Chirografario
ARENA NPL ONE SRL (già Unicredit Spa)	Saldo scoperto di c/c e mutuo chirografario	46.724,00 Nota 3)	Chirografario
Link Finanziaria Spa	Finanziamento	1.500,00	Chirografario
<b>Totale passivo</b>		<b>386.208,25</b>	

### Riepilogo per classi

Classe	Importo
<b>Prededucibile</b>	<b>€ 10.864,58</b>
<b>Ipotecario/privilegiato</b>	<b>€ 269.702,15</b>
<b>Chirografario</b>	<b>€ 105.641,52</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 386.208,25</b>



Il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso [REDACTED] e la convivente [REDACTED] i quali risiedono in una casa locata con regolare contratto con un canone annuale di 4.800,00 euro. La [REDACTED] contribuisce al bilancio familiare con un proprio reddito derivante dalla partecipazione ad una società commerciale in qualità di socia lavoratrice. Allo stato attuale, quindi il nucleo familiare è sostenuto dal contributo di entrambi. Di seguito la distinta delle spese familiari mensili stimabili

<b>Spesa</b>	<b>Importo mensile in euro</b>
Utenze	150,00
Spese alimentari	400,00
Spese veicolo (di proprietà della convivente)	150,00
Abbigliamento	150,00
Spese mediche	50,00
Locazione	400,00
<b>Totale</b>	<b>1.300,00</b>

#### IL PIANO DI LIQUIDAZIONE PROPOSTO

Il piano proposto dal debitore prevede la messa a disposizione dei creditori della somma di € 28.257,71 mediante il conferimento di una quota pari a 318,20 euro del proprio stipendio per quattro anni (48 rate mensili), il conferimento totale del TFR maturato al 31.12.2018 pari ad euro 11.674,11 oltre alla somma accantonata dalla [REDACTED] Spa (datore di lavoro) in relazione al secondo citato pignoramento presso terzi subito dal [REDACTED], somma accantonata ma non ancora assegnata, per un totale di 1.455,90 euro.

Stipendio 318.20 X 48 rate	€ 15.273,60
TFR al 31.12.2018	€ 11.852,21
Somma accantonata dalla [REDACTED] Spa al 31/01/2019 per pignoramento non assegnata	€ 1.455,90
<b>Totale somme messe a disposizione</b>	<b>€ 28.581,71</b>

Il piano prevede il pagamento di tali somme con tempistiche diverse. Pertanto il patrimonio liquido disponibile nell'immediato è composto dal Tfr e dalle somme accantonate, che verranno versate all'apertura della liquidazione, mentre il resto verrà conferito mediante flussi di cassa futuri attraverso versamenti mensili di € 318,20 per 48 mesi.



Il piano proposto mette a disposizione dei creditori la somma complessiva di euro 28.581,71 prevedendo flussi di cassa diversificati a seconda dell'origine delle risorse disponibili. Tali somme, secondo quanto proposto, permetteranno il soddisfacimento dei creditori secondo le percentuali espresse nella tabella che segue:

Classe	Importo offerto	Importo dovuto	Percentuale sul debito
Prededucibili	€ 10.864,58	€ 10.864,58	100%
Privilegiati	€ 13.814,13	€ 269.702,15	5,12%
Chirografari	€ 3.903,00	€ 105.641,52	3,70%
	€ 28.581,71	€ 386.208,25	

La proposta viene effettuata sulla base delle risultanze patrimoniali e reddituali del debitore. In effetti sotto il profilo mobiliare ed immobiliare non vi sono beni di facile liquidabilità. Il debitore non possiede beni mobili registrati e possiede una porzione di proprietà minima di un'abitazione. Su quest'ultima, che potrebbe essere l'unico patrimonio liquidabile, è, però, necessario fare un'analisi specifica. L'immobile, come certificato dalla documentazione allegata e dalla perizia tecnica citata, presenta attualmente un valore di mercato non stimabile in quanto oggetto di ordinanze di sgombero per effetto dei danni subiti dal terremoto. Inoltre il contributo alla ristrutturazione per la messa in sicurezza dell'immobile non è trasferibile con lo stesso (vedi perizia). In tali condizioni appare difficile una sua vendita in ambito liquidatorio e comunque non prima che le obiezioni alla sua abitabilità non saranno risolte. Ciò inciderebbe notevolmente sulla durata della liquidazione. I creditori ipotecari, pertanto non potrebbero vedere soddisfatti i loro crediti in tempi brevi. L'unica risorsa aggredibile dai creditori è, pertanto, lo stipendio, che già risulta onerato da due pignoramenti. Pertanto è utile verificare fino a che punto tale stipendio può essere aggredito dai creditori. Allo stato attuale due di essi hanno già ottenuto efficacemente il pignoramento, la ██████████ SRL e la ██████████ SPA (creditori chirografari) questi creditori verranno sicuramente soddisfatti nel tempo ed in misura superiore a quanto proposto, non può dirsi lo stesso per gli altri. Infatti se consideriamo lo stipendio netto mensile del debitore che mediamente disponibile al lordo degli attuali pignoramenti la somma si aggira sui 1.400,00/1.500,00 euro mensili, pertanto la misura la somma pignorabile avente causa in finanziamenti, pari al 20% (circa 300,00), è stata raggiunta, in quanto i creditori pignoranti attuali assorbono mediamente 280,00 euro al mese. Gli altri creditori, privilegiati e non, dovranno quindi attendere che i pignoranti soddisfino interamente il loro credito prima di poter iniziare ad essere soddisfatti. Considerando anche la eventualità che, creditori aventi causa diversa, quali quelli aventi natura tributaria, possano pignorare un ulteriore 30% dello stipendio netto residuo, la somma a loro disposizione si aggirerebbe intorno ai 400,00 euro. Con il residuo il debitore riuscirebbe a malapena a pagare la quota parte delle sue spese correnti, e sempre che mantenga la propria occupazione negli anni futuri. L'alternativa liquidatoria non appare percorribile, almeno in tempi brevi, in mancanza di un patrimonio liquidabile immediato per quanto detto relativamente all'unico immobile di proprietà.



Infine per quanto concerne la misura dello stipendio che il debitore intende destinare al pagamento dei debiti, essa appare congrua anche al mantenimento di un livello di vita dignitoso considerando il contributo pari al 50% (come dichiarato dall'istante) da parte della convivente alle ordinarie spese di gestione.

Reddito disponibile	1.500,00
Spese correnti mensili	650,00
Rata per la liquidazione	318,20
Netto residuo	531,80

**VALUTAZIONI DELL'ATTESTATORE**

In conclusione si precisa che l'istante sig. [REDACTED] ha fornito la documentazione idonea alla ricostruzione degli atti e dei fatti riguardanti la propria situazione patrimoniale fornendo la dovuta collaborazione allo scrivente OCC. Il piano in sintesi prevede la messa a disposizione di tutto ciò che oggi è nelle disponibilità del debitore, cioè il solo TFR, oltre ad una somma mensile trattenuta dal proprio stipendio quale reddito futuro. Vi è poi la destinazione della somma accantonata a titolo di pignoramento ma non ancora assegnata in caso di accoglimento dell'istanza di liquidazione. La somma residua disponibile dello stipendio detratta la rata di circa 320 euro sarebbe tale da assicurare al Camaione un tenore di vita accettabile. L'effetto sui creditori sarebbe quello di una redistribuzione delle risorse disponibili nel breve/medio periodo, 4 anni, a discapito dei creditori che ad oggi si vedono assegnate somme a titolo di pignoramento dello stipendio. Ovviamente considerando tutta la vita lavorativa gli importi pagati ai creditori pignoranti sarebbe superiore a ciò che oggi viene offerto. Gli altri creditori, però avrebbero scarse o nulle probabilità di soddisfacimento. Rimanendo nell'arco temporale del piano, si tratta pur sempre di redditi futuri legati ad un rapporto di lavoro, confrontando gli importi dovuti nell'arco dei 48 mesi e stando ai pignoramenti oggi esistenti, l'importo totale pagato e solo a due creditori chirografari, sarebbe di 13.500 euro circa, contro quanto messo a disposizione nel piano oltre 28 mila euro. Come detto l'alternativa alla liquidazione proposta si fonderebbe essenzialmente sulla speranza di poter vendere l'immobile ipotecato, che, sia per la quota di proprietà dal [REDACTED] (2/12), che per le problematiche connesse al sisma, non sembra possa avere risultati concretamente realizzabili. Con le risorse messe a disposizione con la proposta, invece, oltre ai prededucibili, verrebbero soddisfatti in misura, seppur minima, anche i privilegiati e gli altri chirografari.

ritenuto che la durata ipotizzata della procedura (4 anni) appare conforme alla Legge Pinto;  
 considerato che il gestore della crisi ha adeguatamente motivato la preferibilità del piano depositato rispetto all'alternativa liquidatoria;  
 preso atto che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss Legge n. 3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art. 9, comma 3, Legge n. 3/2012, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.  
 rilevato che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;  
 preso atto delle ulteriori e specifiche richieste del ricorrente:





1. l'assegnazione in favore della procedura dell'intero T.F.R. maturato dal debitore ed accantonato dalla società [REDACTED] Spa;
2. la sospensione del procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 546/2018 R.G.E. promossa dinanzi al Tribunale di Teramo, in danno del debitore, da [REDACTED] SPA presso [REDACTED] Spa (con somme accantonate dal terzo pignorato ed ordinanza di assegnazione non ancora emessa – doc. 16), ordinando alla terza pignorata [REDACTED] Spa il versamento in procedura delle somme accantonate da quest'ultima e non ancora assegnate alla creditrice, nonché
3. la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione e della procedura espropriativa presso terzi rubricata al n. 1425/2016 R.G.E., dinanzi al Tribunale di Teramo (doc. 17) promossa, in danno del debitore, da [REDACTED] S.r.l. (per conto originariamente di Unicredit Banca Spa) presso la terza pignorata [REDACTED] Spa

considerato che le richieste di assegnazione possono essere accolte sempre che effettivamente non sia già intervenuto il provvedimento di assegnazione, nel qual caso, non risultando applicabile per analogia l'art. 44 L.F., deve escludersi che la relativa somma possa essere distratta per essere destinata alla massa [Trib. Milano 9.7.2017];

ritenuto, quindi, che sulla base della prospettazione dello stesso ricorrente non può essere accolta la richiesta di cui al punto 3, mentre devono essere accolte quelle sub 1 e 2, **sempre che medio tempore non sia stata emessa ordinanza di assegnazione delle somme nella procedura esecutiva;**

considerato che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo dei beni ceduti ai creditori indicati nella domanda di liquidazione non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della liquidazione come proposta ai creditori;

osservato in conclusione che la domanda di liquidazione del patrimonio può essere ritenuta ammissibile, in quanto assistita da sufficiente causa in concreto, tenuto anche conto di ciò, mentre per le statuizioni accessorie richieste dal ricorrente si rimanda alla parte dispositiva;

P.Q.M.

Letto l'art. 14-ter L. 3/2012;

Dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

In particolare, resta sospesa la procedura esecutiva immobiliare 546/2018 RGE.

**Dispone che resti assegnata alla presente procedura la somma relativa al T.F.R. maturato dal debitore e accantonato dalla società [REDACTED] SPA.**

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Della domanda e del presente decreto deve essere data idonea forma di pubblicità a cura del professionista delegato, se del caso mediante pubblicazione sul sito "procedure.it", che a ciò viene sin d'ora autorizzata.



**Il presente provvedimento è titolo esecutivo, equiparato all'atto di pignoramento, ed è posto in esecuzione a cura del professionista incaricato, dott. ROBERTO ZITTI, il quale viene nominato liquidatore e provvederà altresì a tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione dell'attivo, in particolare a redigere inventario e a formulare il programma di liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012 entro il termine di mesi sei, prorogabile dal G.D. in presenza di ragioni espressamente motivate.**

Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6, lettera b), stabilisce che non sia compreso nella liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività, detratte, se del caso, le somme previste nel piano per i pagamenti.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

In quanto compatibili, si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Manda alla Cancelleria per l'avviso al proponente e al professionista incaricato.

Teramo, 4.3.2019

Il Giudice monocratico  
Dott. Giovanni Cirillo

